



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	Progetto di un impianto fotovoltaico, della potenza di 16,48 MW, integrato con un impianto di produzione di idrogeno verde e relative opere di connessione alla RTN, da realizzare in area SIN nei comuni di Taranto e di Statte (TA).
<i>Procedimento</i>	Decreto di compatibilità ambientale
<i>ID Fascicolo</i>	9622
<i>Proponente</i>	METKA EGN Apulia S.r.l.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, n. 316 del 09 maggio 2024

✓ Resp.Set: Terzoli S.
Ufficio: VA_05-Set_10
Data: 08/07/2024

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 08/07/2024



VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

VISTO l’articolo 4 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2024 con il quale è stato conferito all’Arch. Gianluigi Nocco l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 ove è indicato che *“le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l’articolo 20 recante la *“Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”* e successive modificazioni;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l’articolo 6, recante *“Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili del sistema”*;

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

VISTO il decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 47, con cui sono apportate modificazioni all'articolo 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021;

VISTO il decreto-legge 9 dicembre 2023 n.181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024, n.11, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;

VISTO il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021, n. 361 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTI il decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 457 e del 29 dicembre 2021, n. 551 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del 30 dicembre 2021, n. 553 di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC; gli ulteriori decreti di nomina dei Componenti della Commissione n.27232 e n.27234 del 3 marzo 2022, n.60868 del 16 maggio 2022, n. 65912 e n.65913 del 26 maggio 2022, n. 245 del 22 giugno 2022 e n. 335 del 15 settembre 2022;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrata con la valutazione di incidenza, di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997 e contestuale verifica del piano preliminare delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, presentata dalla Società METKA EGN Apulia S.r.l con nota del 16/03/2023, acquisita con prot. n. 42458/MASE del 21/03/2023, relativa al *Progetto di un impianto fotovoltaico, della potenza di 16,48 MW, integrato con un impianto di produzione di idrogeno verde e relative opere di connessione alla RTN, da realizzare in area SIN nei comuni di Taranto e di Statte (TA)*;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo del piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica, nonché dell'Avviso al pubblico è avvenuta sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 29/03/2023, contestualmente alla comunicazione ai sensi dell'art. 23 co. 4 del D.lgs. 152/2006, di cui alla nota prot. n. 47617/MASE del 29/03/2023;

PRESO ATTO dei pareri presentati ai sensi dell'articolo 24 comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 richiamati nel parere n. 316 del 09/05/2024 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, pubblicati sul portale delle valutazioni ambientali e considerati dalla Commissione stessa nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che la tipologia di progetto è inserita nell'Allegato I-bis "Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999" al punto 1.2.1 "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" e nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 al punto 2) "*impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW*";

CONSIDERATO che l'intervento oggetto della procedura di VIA, localizzato nei comuni di Taranto e Statte (TA), consiste nella realizzazione in area SIN di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 16,483 MW annesso ad un impianto di produzione di Idrogeno Verde da realizzare nel comune di Statte (TA) e delle relative opere di connessione alla stazione elettrica di trasformazione MT/AT di utenza nei pressi della stazione di trasformazione della RTN di 380/200/150kV denominata "Taranto N2", nel comune di Taranto;

CONSIDERATO che le opere di connessione attraversano la ZSC IT9130002 denominata "Masseria Torre Bianca", il Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine", il Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo";

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica PNRR PNIEC ad esito dell'attività di valutazione ha ritenuto che il progetto non determini Incidenza Ambientale sul sito Natura 2000 ZPS-ZSC IT9130007 denominato "Area delle Gravine", sul sito ZSC IT9130002 denominato "Masseria Torre Bianca" e sul sito ZSC IT9130004 denominato "Mar Piccolo";

CONSIDERATO che l'area di impianto è interamente ricompresa nel SIN di Taranto;

CONSIDERATO che, rispetto alle superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonte rinnovabile indicate ai sensi dell'art.20, comma 8, del D. Lgs.199/2021, il progetto ricade al p.to "*b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 316 del 09/05/2024 trasmesso con nota prot. n. 6779/CTVA, assunto al prot. n. 91156/MASE del 17/05/2024, con il quale la Commissione medesima, sulla base delle valutazioni condotte, ha espresso:

- **PARERE FAVOREVOLE** circa la compatibilità ambientale del progetto inerente il "progetto definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 16,48 MW in area SIN e relative opere di connessione alla RTN, integrato con un impianto di produzione di idrogeno verde da realizzare nei comuni di Statte (TA) e Taranto" subordinato all'ottemperanza delle Condizioni Ambientali di cui al medesimo parere;

- **PARERE FAVOREVOLE** circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000; la Valutazione di livello I (screening) di incidenza specifica si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata;
- **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla conformità del Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR 120/2017, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nella specifica condizione ambientale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 22 comma 1, lett. a), del D.Lgs. 199/2021, *“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”*;

VISTO l'articolo 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 9, comma 9-novies, del D.L. n. 181/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 11/2024, che al secondo periodo prevede: *“[...] il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199”*;

VISTA la nota prot. n. 96750/MASE del 27/05/2024 con la quale la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha trasmesso al Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR il citato parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ed ha sollecitato la trasmissione del parere di competenza ai fini della conclusione del procedimento di VIA;

PRESO ATTO che è decorso il termine previsto dalla norma per l'espressione del parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC nell'allegato parere, con riferimento alla componente ambientale *paesaggio* ritiene che il progetto presentato possa integrarsi nel contesto paesaggistico e che il mantenimento delle alberature esistenti lungo il perimetro della recinzione rappresenti un elemento organico di schermatura visiva dell'impianto, ritenendo il progetto compatibile con tale componente, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni ambientali;

CONSIDERATO altresì che le potenziali criticità residue andranno affrontate nell'ambito delle verifiche dell'ottemperanza alle Condizioni ambientali riportate nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC sopra riportato;

DATO ATTO che al presente decreto è allegato il parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, n. 316 del 09/05/2024, costituito da n. 60 (sessanta) pagine, che ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha indicato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, con particolare riferimento al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea,

obiettivi per i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, a sostenere il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, prevedendo una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO altresì che nella materia di produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto al cambiamento climatico;

RILEVATO che, dall'istruttoria svolta sulla natura dell'opera, il "*progetto di un impianto fotovoltaico, della potenza di 16,48 MW, integrato con un impianto di produzione di idrogeno verde e relative opere di connessione alla RTN, da realizzare in area SIN nei comuni di Taranto e di Statte (TA)*", concorre al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e del Piano per la transizione ecologica (PTE);

RITENUTO, sulla base del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, n. 316/2024 e di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, della valutazione di incidenza e di verifica del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del "progetto di un impianto fotovoltaico, della potenza di 16,48 MW, integrato con un impianto di produzione di idrogeno verde e relative opere di connessione alla RTN, da realizzare in area SIN nei comuni di Taranto e di Statte (TA)", nonché parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000, ad esito della Valutazione di Incidenza, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all' articolo 2. Si ritiene il Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, conforme alle disposizioni del DPR 120/2017, fatte salve le prescrizioni di cui alle specifiche Condizioni Ambientali.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006, la durata dell'efficacia del presente provvedimento è di 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il Proponente, entro i termini di validità del provvedimento di cui al comma precedente, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la

certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del citato D.lgs. n. 152/2006.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC, n. 316 del 09/05/2024.
2. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 316 del 09/05/2024.
3. I soggetti di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006.
5. Alla verifica di ottemperanza delle Condizioni Ambientali di cui all'articolo 2 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è notificato alla METKA EGN Apulia S.r.l; al Ministero della Cultura, all'ARPA Puglia, al Comune di Taranto, al Comune di Statte, alla Provincia di Taranto e alla Regione Puglia, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.
2. Il presente decreto, unitamente al parere della Commissione PNRR-PNIEC, è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro e non oltre sessanta giorni, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto eseguita ai soggetti all'art.4, comma 1, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'art. 4, comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Arch. Gianluigi Nocco